

## **TI\_GERICHTE 52.2015.555 vom 30. Oktober 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-10-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2015.555](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.555)

FR: TI\_GERICHTE 52.2015.555 du 30 octobre 2015

IT: TI\_GERICHTE 52.2015.555 del 30 ottobre 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

febbraio 2016, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il lodo arbitrale del 24 febbraio 2016 del Tribunale arbitrale dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Canton Ticino (OAD-FCT) relativo al ricorso da lui interposto avverso la decisione del 27 febbraio 2015 del Comitato direttivo dell'OAD-FCT con cui è stata disposta l'esclusione dell'insorgente quale membro della suddetta associazione. L'Autorità di vigilanza ha preso posizione in merito con duplice aggiuntiva del 14 marzo 2016. Considerato, in diritto 1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAm). Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione dell'incarto n. \_\_\_\_\_ della Pretura del distretto di \_\_\_\_\_ relativo alla causa civile promossa dall'insorgente avverso un coimputato nel procedimento italiano, così come neppure dell'incarto dell'OAD-FCT concernente l'esclusione del fiduciario dall'associazione di categoria, siccome insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAm; cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3). Come si vedrà nel seguito, i fatti determinanti per la pronuncia del presente giudizio emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. 1.2. Preliminarmente va osservato che la domanda di giudizio, ancorché sollevata in via subordinata, di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché questa disponga nei confronti dell'insorgente un ammonimento, risulta inammissibile. La revoca disposta dall'autorità di vigilanza dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una sanzione da parte dell'autorità di vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal venir meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. Ne consegue dunque che le misure previste dall'art. 21 LFid, tra cui l'ammonimento, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale fiduciario e pertanto non entrano in linea di conto. 2. Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è

stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3). 3. 3.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente ritiene il provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti lesivo, sotto svariati aspetti, del principio della proporzionalità. Nel dettaglio egli osserva che la pena inflittagli in Italia è estremamente alta e manifestamente eccedente le pene riconosciute in Svizzera per situazioni analoghe. Ritiene poi che la revoca in oggetto, essendo connessa ad una sentenza penale, vada paragonata a una misura aggiuntiva ex art. 67 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); norma tuttavia applicabile solo in caso di concreto rischio di recidiva specifica, condizione in specie non data. L'autorità di vigilanza infatti, benché costantemente informata della procedura penale italiana, non avrebbe mai ritenuto di dover intervenire con decisioni incidentali e ciò anche in ragione del fatto che l'insorgente avrebbe nel frattempo tenuto un comportamento irreprensibile nello svolgimento della sua professione e un atteggiamento trasparente nei confronti dell'autorità. Il ricorrente sostiene poi che la decisione impugnata sarebbe sproporzionata anche in funzione del lungo tempo trascorso dai fatti; per consolidata giurisprudenza infatti, nell'ambito della commisurazione della pena e quindi anche nell'adozione delle misure ad essa connesse, il condannato deve poter beneficiare dell'attenuante relativa al lungo tempo trascorso quando lo stesso ha tenuto buona condotta dal momento dei fatti e se da questi è trascorso un termine che si avvicina ai due terzi di quello della prescrizione dell'azione penale, ciò che si realizza nel caso concreto. D'altronde il provvedimento di revoca comporterebbe il divieto di esercizio della professione in parola fino al 2024 e dunque oltre vent'anni dai fatti di rilevanza penale, ciò che risulterebbe iniquo e suscettibile di generare disagi sproporzionati, considerato altresì che a fronte della potenziale durata della revoca, non sarebbe pretendibile che il ricorrente possa farsi affiancare da un altro fiduciario al fine di garantire la continuazione dell'attività commerciale. Lamenta inoltre che l'Autorità di vigilanza non avrebbe tenuto conto delle risultanze e degli accertamenti esperiti da autorità giudiziarie svizzere e meglio della sentenza del 15 febbraio 2010 della Pretura del distretto di \_\_\_\_\_ relativa alla causa civile da lui promossa contro uno dei coimputati e concernente i medesimi fatti alla base del procedimento penale italiano. Nell'ambito di tale pronuncia, con la quale è stata integralmente accolta l'istanza del ricorrente che chiedeva un risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza del procedimento penale italiano, il Pretore avrebbe accertato che egli aveva svolto unicamente un'attività di natura puramente fiduciaria, senza pertanto ravvisare alcuna sua concolpa e men che meno la commissione di atti illeciti. Da ultimo contesta che quanto ritenuto penalmente in Italia configuri reato contemplato dal diritto svizzero. Egli sostiene infatti di essere stato condannato per concorso esterno in bancarotta fraudolenta e documentale, dunque sostanzialmente una forma di complicità senza essere riconosciuto organo, nemmeno di fatto, delle società fallite. L'art. 163 CP, norma indicata dall'autorità di prime cure nella contestata decisione, assimilerebbe la figura giuridica dell'istigatore o del complice esterno alla nozione di terzo nel senso indicato dall'art. 163 cifra 2 CP; tuttavia nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, sarebbe possibile imputare la qualità di autore terzo ex art. 163 cifra 2 CP unicamente a quella persona fisica che adempie i requisiti dell'art. 29 CP, ciò che in specie non si realizza poiché egli non sarebbe stato riconosciuto organo - né effettivo né di fatto - delle fallite. 3.2. Le censure risultano infondate. 3.2.1.

Anzitutto è d'uopo rilevare che il procedimento penale italiano trae origine da una complessa vicenda che vede coinvolte numerose società e persone. La E\_\_\_\_\_ spa, società priva di attività produttiva e capogruppo di società di capitali, era quotata al Terzo Mercato ed era detenuta a sua volta dalla società svizzera S\_\_\_\_\_ SA prima e da L\_\_\_\_\_ SA (società lussemburghese) poi, quest'ultime entrambe riconducibili e rappresentate dal ricorrente che deteneva e gestiva fiduciarmente la E\_\_\_\_\_ spa per conto di due coimputati nel procedimento penale. In estrema sintesi, mediante operazioni sostanzialmente fittizie di aumento del capitale di E\_\_\_\_\_ spa, realizzate grazie al coinvolgimento di società controllate dalla stessa E\_\_\_\_\_ spa e dalle sue controllanti (segnatamente acquisendo partecipazioni in società sull'orlo del fallimento che venivano fittiziamente ricapitalizzate), gli imputati avevano immesso sul Terzo Mercato nuove azioni della E\_\_\_\_\_ spa. La vendita di tali titoli, il cui valore effettivo era falsato dalle manipolazioni operate grazie alle società controllate, aveva permesso di reperire risorse finanziarie dagli investitori privati così raggirati; il denaro in tal modo raccolto era confluito in L\_\_\_\_\_ SA e, smistato dal ricorrente, era stato usato per le esigenze delle varie società di E\_\_\_\_\_ spa o destinato, quale profitto illecito, ai proprietari di quest'ultima. Sia E\_\_\_\_\_ spa sia le società da essa controllate (e meglio F\_\_\_\_\_ srl, A\_\_\_\_\_ sas e A\_\_\_\_\_ spa) erano infine fallite in quanto prive di reali valori. Ora, RI 1 è stato ritenuto colpevole dei reati di fatti di bancarotta fraudolenta (art. 223 comma 1 e comma 2 n. 1 e 2 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942; Legge fallimentare), bancarotta fraudolenta (art. 216 comma 1 n. 1 e 2 Legge fallimentare) e false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile italiano; Regio Decreto del 16 marzo 1942; c.c.; cfr. ordine di carcerazione del 6 novembre 2011 di cui al doc. B). Sia il reato di aggio sia quello di associazione per delinquere, benché inizialmente prospettati, sono poi stati ritenuti estinti per prescrizione (cfr. sentenza del 24 giugno 2011, doc. D, p. 18; sentenza del 4 marzo 2013 consid. 8.1, doc. F). Nonostante non sia stata prodotta la richiesta di rinvio a giudizio che contiene l'elenco preciso e dettagliato dei capi di imputazione e delle varie condotte riferite a ogni capo, ciò che avrebbe semplificato la consultazione degli atti, dalla lettura delle varie pronunce che si sono susseguite emerge che dei numerosi atti di bancarotta inizialmente imputati al fiduciario (cfr. sentenza della Corte di appello di \_\_\_\_\_ del 24 giugno 2011 di cui al doc. D), solo alcuni - e meglio i capi di imputazione A2, F3 e D4 - sono stati oggetto di rinvio da parte della Corte di Cassazione di \_\_\_\_\_ (cfr. sentenza del 4 marzo 2013) a causa di una carente motivazione. Con sentenza del 10 febbraio 2014 (doc. K) la Corte di Appello di \_\_\_\_\_ ha pertanto riesaminato le imputazioni annullate in cassazione, riconfermando la responsabilità dell'insorgente per le fattispecie di cui ai capi A2 e D4, prosciogliendolo invece dall'imputazione del capo F3, decisione confermata in cassazione il 29 ottobre 2014 (cfr. doc. 1). In definitiva dunque il ricorrente è stato ritenuto colpevole di cinque atti di bancarotta nell'ambito del fallimento della E\_\_\_\_\_ spa (capi di imputazione A1/II, A2, A3/I, A3/II e A4), due per il fallimento di F\_\_\_\_\_ srl (capi di imputazione D1/i e D4), uno per il fallimento di A\_\_\_\_\_ sas (capo F1) e due per quello di A\_\_\_\_\_ spa (capi L1/I e L4). Al ricorrente viene in sostanza rimproverata la sua partecipazione ad una serie di atti con i quali è stato svuotato il patrimonio delle fallite, sostituendo gli attivi distratti con valori fasulli, ciò che ha ritardato l'insolvenza e aggravato lo stato di dissesto delle fallite. A titolo di esempio con l'imputazione di cui al capo A1/II (confermato già nel 2013, cfr. doc. F) viene contestata la seguente fattispecie (cfr. doc. D): il ricorrente già gestiva fiduciarmente la E\_\_\_\_\_ spa, per il tramite di S\_\_\_\_\_ SA da lui

amministrata, prima che la stessa fosse venduta ai due coimputati nel procedimento italiano; a quel momento E\_\_\_\_\_ spa aveva in pancia due società che possedevano patrimoni immobiliari. Al fine di procedere alla cessione ai nuovi proprietari (e permettere dunque il disegno truffaldino sopradescritto), svuotando la società dei suoi attivi ma eseguendo una ricapitalizzazione del patrimonio di modo da permettere la quotazione dei titoli sul Terzo Mercato, E\_\_\_\_\_ spa aveva ceduto le società immobiliari a S\_\_\_\_\_ SA ricevendo in cambio la società A\_\_\_\_\_ spa (per il 98% di S\_\_\_\_\_ SA e per il 2% del ricorrente), quest'ultima tuttavia di valore di molto inferiore poiché il suo patrimonio era stato artatamente gonfiato. Infatti, mediante false fatture era stato fatto figurare l'acquisto da parte di A\_\_\_\_\_ spa di macchinari industriali per circa 21 miliardi di Lire; il relativo credito era stato ceduto dalle tre società venditrici (tra cui A\_\_\_\_\_ sas) a S\_\_\_\_\_ SA, che lo aveva poi trasferito a vario titolo in A\_\_\_\_\_ spa con conseguente - e fittizio - aumento del patrimonio.

3.2.2. Analizzando in primo luogo la trasposizione in diritto svizzero dei reati contestati in Italia, non può essere seguito l'insorgente laddove sostiene che il tipo di partecipazione ritenuto a suo carico nell'ambito della commissione dei reati fallimentari non sia previsto dal nostro ordinamento. Come si evince dal testo dell'art. 163 cifra 1 cpv. 1 CP, di principio unicamente il debitore può essere autore, coautore ed autore mediato di questo reato ( Bernard Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, III ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 163 CP). Se il debitore è una persona giuridica, una società o una ditta individuale si applica l'art. 29 CP. Le persone fisiche menzionate da questa disposizione (organi, membri di organi, soci, collaboratori con potere di decisione indipendente o dirigenti effettivi) sono punibili quali autori se hanno agito, in una delle qualità descritte, per la persona giuridica, la società o la ditta individuale. Come risulta tuttavia dall'art. 163 cifra 2 CP il reato può anche essere commesso da un qualsiasi terzo e meglio da chiunque non sia il debitore o qualcuno ritenuto tale in applicazione dell'art. 29 CP (cfr. Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 163 CP). Anche in diritto svizzero dunque i reati fallimentari (quanto sopra vale infatti anche per l'art. 164 CP; cfr. Corboz, op. cit., n. 7-9 e n. 25-28 ad art. 164 CP) possono essere commessi da persone esterne alle società fallite, benché siano per queste previste delle pene meno severe. Per quanto attiene alla qualifica giuridica, va osservato che l'autorità di prime cure ha indicato il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento di cui all'art. 163 CP. Dall'analisi della fattispecie risulta piuttosto trattarsi del reato di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori di cui all'art. 164 CP posto che le operazioni delittuose contestate hanno effettivamente - e non solo fittiziamente - diminuito gli attivi societari. Ciò tuttavia nulla muta in sostanza per quanto concerne la fondatezza del provvedimento. A maggior ragione se si considera che per due capi di imputazione (capo D e L; cfr. doc. B) è stato altresì ritenuto il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. e che al fine di commettere i vari reati fallimentari è stata tenuta una contabilità inveritiera, ciò che in Svizzera è punibile penalmente (art. 166, 251 e 325 CP). In merito al ruolo svolto dall'insorgente poi, come emerge dalle varie sentenze, la sua partecipazione è stata di rilevanza causale decisiva per la realizzazione degli obbiettivi delittuosi riconducibili ai fiduciari, proprietari effettivi di E\_\_\_\_\_ spa. Anche volendo considerare che il ricorrente abbia agito ossequiando le istruzioni dei mandanti, ciò non permetterebbe né di ammettere una sua totale inconsapevolezza né di giustificare il suo agire. D'altra parte le operazioni contestate sono state perpetrate su più anni, mediante ripetizione di medesimi meccanismi e sempre per il tramite delle società riconducibili all'insorgente e da lui amministrata (S\_\_\_\_\_ SA prima e L\_\_\_\_\_ SA poi), per cui, anche in considerazione della pluriennale

esperienza maturata dal ricorrente, non è possibile sostenere che il suo agire non sarebbe stato penalmente punibile in Svizzera. In questo senso risulta inutile l'acquisizione dell'incarto pretorile, le considerazioni di natura prettamente civilistica in quella sede (afferenti tra l'altro al solo rapporto tra fiduciante e fiduciario) non potevano, né possono, escludere la responsabilità penale del ricorrente e le ripercussioni di carattere amministrativo. Nemmeno il lodo arbitrale del 24 febbraio 2016 risulta rilevante ai fini del giudizio, atteso comunque che dopo tale pronuncia il Comitato OAD-FCT ha emesso una nuova decisione di esclusione del ricorrente dall'associazione di categoria, confermata con lodo arbitrale e in ultima istanza dal Tribunale federale (cfr. STF 5A\_163/2018 del 3 settembre 2018, pubblicata).

3.2.3. Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della proporzionalità occorre anzitutto rilevare che il ricorrente non mette direttamente in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF 2C\_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.). In merito alla pena inflitta (confermata in 6 anni 4 mesi e 25 giorni, già dedotto il carcere preventivo sofferto, poi rideterminata in 3 anni 4 mesi e 25 giorni per applicazione del provvedimento dell'indulto), come visto, all'insorgente sono stati addebitati diversi atti che hanno poi quantomeno aggravato il dissesto finanziario delle quattro società, ognuno dei quali concerne la distrazione di ingenti importi (a titolo di esempio - non esaustivo - per il capo di imputazione A1/II si parla della distrazione di circa 21 miliardi di Lire italiane, per quello D1/I di erogazioni fittizie per oltre eur 1 mio, per F1 distrazione di beni o denari per circa 1.2 miliardi di Lire e per il capo F4 si fa stato di aumenti fittizi di capitale per oltre 4 miliardi di Lire). Si deve pertanto ritenere che con ogni verosimiglianza un'eventuale pena pronunciata in Svizzera non si sarebbe discostata di molto da quella italiana. In ogni caso, considerato già solo il numero di fattispecie e la gravità delle stesse, egli non avrebbe potuto contare su di una condanna inferiore alle soglie previste dall'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid. La questione di sapere se una condanna subita all'estero richieda, in determinati casi, una valutazione più sfumata in virtù del principio di proporzionalità, può rimanere aperta atteso che nel caso di specie la gravità dei fatti commessi non lascia dubbi sull'adeguatezza della misura adottata. Non giova poi al ricorrente appellarsi all'art. 67 CP e alla pretesa assenza di concreto rischio di recidiva specifica; premesso che - come già indicato - il provvedimento di revoca dell'autorizzazione non ha nemmeno carattere disciplinare, non si tratta di tutta evidenza di una misura penale. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LFid, la revoca dell'autorizzazione si impone dal momento che il fiduciario viene condannato per reati intenzionali contrari alla dignità professionale poiché una delle condizioni per il rilascio del permesso in parola, e meglio quella dell'ottima reputazione e della garanzia di attività irreprensibile, viene meno; ciò comporta che per un certo periodo - cinque o dieci anni - l'interessato non possa sollecitare nuovamente il rilascio dell'autorizzazione poiché difetta di una delle esigenze personali. Irrilevante invece se vi sia o meno un rischio di recidiva, per cui le considerazioni espresse in questo senso dal ricorrente non hanno alcuna valenza per l'applicazione della LFid (cfr. per un esempio in

relazione alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di avvocato STF 2C\_187/2011 del 28 luglio 2011 consid. 6.3 e per un esempio in relazione all'art. 33 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007 [RS 956.1; LFINMA] STF 2C\_771/2019 del 14 settembre 2020 consid. 5.1 e riferimenti ivi contenuti). Lo stesso discorso deve valere per la pretesa attenuante riferita al lungo tempo trascorso dai fatti. Il principio giurisprudenziale citato infatti, proprio del diritto penale, non è direttamente applicabile in ambito amministrativo. Nel caso in esame poi va ritenuto che l'accertamento della fattispecie penale in Italia è stato particolarmente lungo e laborioso a causa della complessità della vicenda e delle varie procedure ricorsuali, per cui la condanna è divenuta definitiva solo nel 2014. Orbene, tenuto conto che la revoca dell'autorizzazione giusta gli art. 20 e 8 LFid presuppone l'esistenza di una condanna penale, l'autorità di vigilanza non poteva che attendere l'esito del procedimento italiano, senza d'altra parte essere tenuta ad adottare nel frattempo misure provvisoriale ex art. 24 LFid. Va considerato inoltre che il lungo tempo trascorso ha beneficiato al ricorrente che ha finora potuto continuare la sua attività di fiduciario per cui, benché fino al 2024 egli non possa sollecitare nuovamente il rilascio dell'autorizzazione, di fatto la revoca in parola avrà effetto solo per meno di quattro anni, durante i quali l'insorgente potrà eventualmente continuare a svolgere la sua attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C\_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17 luglio 2001 consid. 4e). D'altro canto va ritenuto che la lontananza dai fatti di rilevanza penale è in realtà fattore privo di rilevanza poiché il contestato provvedimento non è suscettibile di soluzioni attenuate. Se ne deve dunque concludere che non risulta in specie alcuna lesione del principio della parità di trattamento. 4. 4.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 4.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.